



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Transazione controversie giudiziarie interessi su contingenza promosse da 84 dipendenti - Mandato al Direttore.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 31 (trentuno) del mese di gennaio, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE (a.g.)

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTTI' (a.g.)

7. Domenico VILLANO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

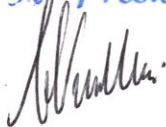
- Premesso che con deliberazione n° 70 del 4/marzo/1995, preso atto del dispositivo di sentenza emesso in data 02/02/95 con cui il Pretore del lavoro condannava l'Azienda a restituire a ciascuno dei ricorrenti le somme trattenute a titolo di interessi nella controversia del ricalcolo della contingenza sullo straordinario, si autorizzava a corrispondere agli stessi le somme liquidate dal Giudice, maggiorate di interessi e rivalutazione, salvo rivalsa;
- Atteso che nella seduta del 9 marzo 1995 la Commissione Amministratrice, al fine di evitare ulteriore inutile contenzioso, dava mandato alla Direzione di Esercizio di procedere cautelativamente e salvo rivalsa, con le competenze del mese di marzo, alla restituzione a tutti gli aventi diritto (intendendo per tali tutti i dipendenti interessati e non solamente i ricorrenti) delle somme a suo tempo trattenute a titolo di interessi, maggiorate a loro volta degli ulteriori interessi, con esclusione della rivalutazione monetaria;
- Evidenziato che in data precedente alla corresponsione delle predette somme, venivano depositati presso la locale Pretura n° 84 ricorsi ad istanza di un gran numero di dipendenti, aventi ad oggetto la richiesta accolta dal Pretore con la sentenza n° 681/95 precitata, notificati tutti in data 1° aprile 1995;
- Atteso che con deliberazione presidenziale n° 151 del 16/05/95 e successiva di ratifica n° 153 del 25/05/95 l'Azienda si costituiva in giudizio avverso gli 84 ricorsi affidando il mandato per la difesa al Capo Ripartizione Affari Legali, avv. Olimpia Cimaglia;
- Vista la proposta di transazione predisposta con propria nota del 09/01/1996 dall'avv. Olimpia Cimaglia, che in copia viene allegata al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- Ritenuto poter dare mandato al Direttore di Esercizio di definire le questioni con atto transattivo, alle condizioni indicate dall'avv. Cimaglia;
- Visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di dare mandato alla Direzione di Esercizio, sulla base della proposta transattiva formulata dal Capo Ripartizione Affari Legali, avv. Olimpia Cimaglia, di definire le controversie in atto, alle seguenti condizioni:
 - a) rinuncia dei dipendenti agli 84 giudizi di primo grado;
 - b) rinuncia degli stessi al pagamento degli importi richiesti a titolo di rivalutazione monetaria;

- c) rinuncia al giudizio di appello proposto dall'AMAT avverso la sentenza n° 681/1995;
- d) pagamento delle competenze legali a favore dell'avv. Giovanni Lella per un importo complessivo di £ 20.000.000, oltre a IVA e CAP, comprensivo degli 84 giudizi di primo grado, nonché del giudizio di appello;
- di porre la spesa di £ 20.000.000, oltre a IVA e CAP, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali".

Il Presidente



Il Segretario



- 6 FEB. 1996

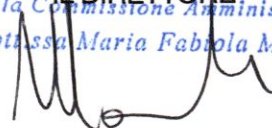
Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

29 FEB. 1996

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Della Commissione Amministratrice
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)

Taranto, 5/febbraio/1996

N° di Protocollo : Dir/ *253/96*

:

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte della Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 31 gennaio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 24 - 25 - 26.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

p.r. M. Lucibello
6.2.96

10 GEN. 1996

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

429 di Prot.

Ripartizione Legale

Taranto, li 09/01/1996

Corrispondenza interna prot. n° _____

Oggetto : proposta di transazione

O. d. L. C. A.
16.1.86


Egr. Sig.
Direttore
SEDE

Con ricorso depositato il 12/01/1994, i dipendenti De Vita Lucio, Caricasulo Michele, De Pace Francesco, Blasi Cosimo, De Giorgio Michele, Chiarolla Giuseppe, Laguercia Alfredo, Orso Cosimo, Nigro Antonio e Palummieri Cosimo adivano il Giudice del Lavoro, assumendo che nell'anno 1987 era stato adito il Pretore di Taranto affinché si pronunciasse sulla circostanza che l'art.7 della L. n° 887/1984 non bloccava la contingenza al fine del calcolo della quota oraria dovuta per lavoro straordinario. Il Pretore adito accolse la domanda.

Nelle more del giudizio di appello, tra l'AMAT e le OO.SS. si addivenne ad un accordo in base al quale l'Azienda si impegnò a corrispondere a tutti i dipendenti le differenze retributive riconosciute dal Pretore come spettanti, riservandosi, tuttavia, la facoltà di rivalsa a seguito dell'esito definitivo dei giudizi in corso.

A seguito di pronunce favorevoli all'Azienda da parte della Corte di Cassazione, l'AMAT provvede a recuperare le somme

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Ripartizione Legale

indebitamente pagate ai dipendenti, gravandole, però, degli interessi legali.

I ricorrenti chiedevano, quindi, che fosse dichiarata la illegittimità della trattenuta degli interessi da parte dell'AMAT e che, conseguentemente, la stessa fosse condannata alla restituzione di tali somme, maggiorate a loro volta di interessi e rivalutazione monetaria.

In via subordinata, chiedevano che fosse dichiarata la legittimità della corresponsione degli interessi solo all'esito del giudizio definitivo, con la conseguente condanna dell'Azienda alla restituzione delle differenze con rivalutazione e interessi.

La causa civile di primo grado si concludeva con la sentenza n°681/1995, con la quale il Pretore adito aveva accolto le richieste dei dipendenti. Avverso detta sentenza l'AMAT ha, comunque, proposto appello.

A seguito della notifica del dispositivo, l'AMAT, in via cautelativa e salvo rivalsa, provvedeva a corrispondere a tutti gli aventi diritto (intendendo per tali tutti i dipendenti interessati e non solamente i ricorrenti) le somme a suo tempo trattenute a titolo di interessi, maggiorate a loro volta degli ulteriori interessi, con la retribuzione del mese di marzo.

Di tanto dava rituale comunicazione ai dipendenti a mezzo nota

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Ripartizione Legale

loro comunicata al momento del ritiro della busta paga relativa al mese di marzo 1995.

Sta di fatto che, in data precedente alla corresponsione di dette somme, venivano depositati presso la locale Pretura ben 84 ricorsi ad istanza di un gran numero di dipendenti, aventi ad oggetto la richiesta accolta dal Pretore con la sentenza n° 681/1995.

Gli stessi venivano notificati all'Azienda in data successiva alla restituzione delle somme, così come innanzi specificato.

L'AMAT si costituiva ritualmente nei vari giudizi a mezzo del sottoscritto Avvocato, impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito, chiedendone il rigetto e spiegando formale domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme versate.

Le cause sono state assegnate ai cinque Magistrati della Pretura del Lavoro: il ricorso più vecchio pende dinanzi al Dr.Vozza, quindi, alla prima udienza ho chiesto che venissero riuniti gli 84 giudizi o, quantomeno, che si procedesse alla riunione dei ricorsi pendenti dinanzi ai singoli Magistrati.

Per quanto attiene la riunione di tutti e 84 i giudizi ci sono grossi problemi di ordine anche pratico, mentre ritengo che la richiesta di riunione dei ricorsi pendenti dinanzi a ciascun Magistrato potrebbe trovare più facile accoglimento.

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Ripartizione Legale

A parte queste considerazioni di ordine procedurale, devo evidenziare un discorso sorto informalmente in udienza.

Uno dei Magistrati interessati alla questione ha proposto, sia pure in via del tutto informale, di comporre bonariamente la controversia.

L'Avv. Giovanni Lella, legale di controparte, é disposto ad addivenire ad una transazione che comporterebbe da un lato la rinuncia dei ricorrenti al pagamento delle somme richieste a titolo di rivalutazione monetaria, dall'altra un notevole contenimento delle somme spettanti allo stesso Legale a titolo di spese e competenze di giudizio.

Occorre, a questo punto, evidenziare che l'AMAT decise di costituirsi negli 84 giudizi in epoca precedente alla pubblicazione della sentenza n° 681/1995, pertanto, all'epoca, non era dato conoscere le motivazioni che avevano portato il Pretore ad accogliere la domanda di controparte.

La necessità di costituirsi in giudizio era anche dettata dalla circostanza che, in difetto, l'AMAT sarebbe stata, comunque, condannata al pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme restituite, nonché alle spese di causa (é pacifico in Giurisprudenza, infatti, che la pendenza della lite é determinata dal deposito del ricorso), circostanza

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Ripartizione Legale

che, dato il numero elevato dei giudizi, avrebbe comportato un onere economico rilevante, mentre la costituzione in giudizio dell'Azienda di per sé detto onere non presentava, avendo la Commissione Amministratrice conferito il mandato al sottoscritto legale.

Alla luce della lettura della sentenza n°681/95, nonché delle indicazioni del Magistrato, ritengo di dover proporre di transigere bonariamente i giudizi pendenti per le considerazioni che seguono.

Tutta la vicenda si è sviluppata su un equivoco iniziale.

Infatti a tutti i dipendenti aventi diritto, nelle more del giudizio conclusosi con la sentenza della Suprema Corte che ha dichiarato infondato l'assunto dei ricorrenti, furono versate le somme in un primo tempo dichiarate dovute dal Giudice di primo grado per evitare la proposizione dei ricorsi da parte dei dipendenti stessi.

E' circostanza abbastanza ricorrente in materia lavoristica che, accolto il ricorso cosiddetto "pilota", si proponga una serie numerosa di domande giudiziali di identica causa petendi e petitum.

Circostanza, infatti, che si è puntualmente verificata nella fattispecie che ci occupa.

Orbene ritengo che nel momento in cui l'AMAT affrontò il problema di procedere al recupero delle somme versate e in seguito dichiarate non dovute dalla Corte di Cassazione, pur chiedendo un parere

legale sulle modalità di recupero, si é creato un grosso equivoco sulla causa del pagamento.

Causa del pagamento fu considerata la sentenza della Corte di Cassazione, pertanto gli Avvocati interpellati dall'Azienda richiamarono la Sentenza n°12662/1990 emessa dalla Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la quale la Suprema Corte enunciava il principio secondo il quale l'azione di restituzione o riduzione in pristino proposta a norma dell'art. 389 c.p.c. (domande conseguenti alla cassazione) non era riconducibile allo schema della "condictio indebiti".

Conseguenza di tale impostazione era che le somme da restituire dovevano essere gravate degli interessi legali, non avendo rilievo, in subiecta ipotesi, l'indagine sugli stati soggettivi (buona o mala fede) dell'accipiens.

Tale impostazione é corretta se riferita ai dipendenti-ricorrenti, ma é priva di fondamento allorquando la si vuole estendere anche ai dipendenti che non avevano proposto ricorso.

Questa circostanza evidentemente non fu spiegata chiaramente ai legali incaricati di esprimere un parere sulle modalità del recupero, pertanto gli stessi invitarono l'AMAT a recuperare le somme erogate a tutti i dipendenti, maggiorandole degli interessi legali.

Occorre evidenziare che i dipendenti non ricorrenti furono

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Ripartizione Legale

pagati sulla base di un accordo sindacale e sottoscrissero un atto di quietanza che faceva riferimento espresso ai giudizi pendenti ed autorizzava l'Azienda a recuperare le somme in cinque rate mensili, qualora i giudizi avessero avuto esito favorevole per l'AMAT. Nulla si conveniva in tale atto di quietanza a proposito degli interessi.

L'atto giustificativo del pagamento effettuato dall'AMAT era, quindi, l'accordo sindacale stipulato in data 5/12/1989 e approvato con deliberazione della Commissione Amministratrice n° 371/1989.

É di tutta evidenza, quindi, che, venuti meno i presupposti del pagamento a seguito delle pronunce della Corte di Cassazione, la causa originaria giustificativa del pagamento é venuta meno, ponendo nel nulla il rapporto stesso.

Si tratta, quindi, di una ipotesi di *condictio ob causam finitam*, che rientra nella fattispecie giuridica disciplinata dall'art.2033 c.c. (indebito oggettivo).

L'art. 2033 c.c. testualmente recita: "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda."

L'indagine circa lo stato soggettivo dell'accipiens nella ipotesi

dell'indebito oggettivo diventa, quindi, momento decisivo in merito alla decorrenza degli interessi.

Nella fattispecie che ci occupa é di tutta evidenza che i dipendenti erano in perfetta buona fede al momento in cui hanno ricevuto il pagamento dall'Azienda.

Infatti: "In caso di pagamento di indebito trova applicazione il principio per cui la buona fede si presume (in difetto di specifiche prove contrarie), senza che sia di ostacolo la circostanza che il solvens abbia effettuato il pagamento contestando di esservi tenuto e che l'accipiens sia consapevole di tali contestazioni, in quanto la buona fede di quest'ultimo non può ritenersi esclusa dal semplice dubbio circa la debenza della somma corrisposta (Cass.18 febbraio 1982, n° 1025)".

Conseguenza diretta di tale stato soggettivo é che i dipendenti avrebbero dovuto corrispondere gli interessi sulle somme percepite solamente a seguito di domanda giudiziale del creditore-AMAT.

Detta circostanza é pacifica in Giurisprudenza : "Occorre una domanda in senso tecnico-giuridico, e cioé la proposizione di una domanda giudiziale" (Cass. 7 aprile 1982, n°2138; 9 dicembre 1980, n°6370; 30 gennaio 1978, n° 447).

L'Azienda, quindi, sulla scorta dell'atto di quietanza sottoscritto dai dipendenti non poteva gravare le somme richieste di

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Ripartizione Legale

interessi legali, pertanto tali somme, indebitamente trattenute ai dipendenti a titolo di interessi, dovevano essere restituite agli stessi.

I ricorrenti hanno chiesto, oltre alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di interessi, le ulteriori somme maturate sulle stesse a titolo di interessi e rivalutazione.

Orbene l'AMAT, all'atto del pagamento delle somme a suo tempo trattenute a titolo di interessi, ha corrisposto a ciascun dipendente la maggiorazione degli interessi maturati, ma non anche le somme richieste a titolo di rivalutazione monetaria.

Questa difesa, nel costituirsi in giudizio, per mero tuziorismo difensivo, ha eccepito la circostanza che la rivalutazione monetaria non é, comunque, dovuta, poiché si controverte, allo stato, in materia di normale obbligazione pecuniaria, materia in cui il maggior danno deve essere specificatamente richiesto ed espressamente provato ai sensi dell' art.1224, II comma, Cod. Civ. e non già di credito di lavoro, per il quale la rivalutazione sarebbe automaticamente dovuta ai sensi dell'art. 429, III comma, c.p.c..

Detta eccezione difficilmente potrà trovare accoglimento presso i Magistrati aditi: infatti ogni qualvolta viene richiesto un pagamento riferito ad un rapporto di lavoro, le somme dovute sono sempre liquidate gravate della rivalutazione monetaria.

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Ripartizione Legale

Allo stato, pertanto, ritengo che possa essere economicamente conveniente per l'Azienda transigere tutto il contenzioso in atto per le causali di cui alla presente relazione, alle seguenti condizioni:

- a) rinuncia dei dipendenti agli 84 giudizi di primo grado;
- b) rinuncia degli stessi al pagamento degli importi richiesti a titolo di rivalutazione monetaria;
- c) rinuncia al giudizio di appello proposto dall'AMAT avverso la sentenza n°681/1995;
- d) pagamento delle competenze legali a favore dell'Avv. Giovanni Lella per un importo complessivo di £ 20.000.000 oltre IVA e CAP, comprensivo degli 84 giudizi di primo grado, nonché del giudizio di appello.

L'ulteriore onere economico che deriva all'Azienda da tale transazione é il pagamento delle competenze legali a favore degli Avv. ti Gaetano Pasanisi e Renato Ruggiero, cui, unitamente alla sottoscritta, é stato conferito il mandato per la proposizione dell'appello avverso la sentenza n°681/1995.

Distinti saluti

IL CAPO RIPARTIZIONE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

